

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. BALSAMO Milena - Presidente

Dott. BILLI Stefania - Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. PENTA Andrea - Consigliere Rel.

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Po. TRADING Srl, con sede in T (omissis), al Vicolo (omissis) n. (omissis) (C.F. e P.IVA: omissis), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore Ca.St., nato a T (omissis) il (omissis) ed ivi residente, alla Via (omissis) (C.F.: omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Da.Gr. (C.F.: omissis) del Foro di Tivoli, con studio in Tivoli (Rm), alla Via (...), giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo PEC: ...);

- ricorrente -

contro

(...) Srl (C.F./P. I.V.A.: omissis), con sede legale in S (omissis), alla Via (omissis), in persona del legale rappresentante p.t. Co.De. (C.F.: omissis), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di G (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Re.Ci. (C.F.: omissis) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla Via del Giardino n. 5 (fax: omissis; posta elettronica certificata: ...);

- controricorrente -

e

Comune di G;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5378/2022 emessa dalla CTR Lazio in data 24/11/2022 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RILEVATO CHE

1. La (...) Srl, concessionaria per l'accertamento e la riscossione ICI nel Comune di G, impugnava la sentenza con la quale la CTP di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla Po. Trading Srl, aveva annullato il nuovo avviso di accertamento in rettifica ICI 2010 emesso in sostituzione di quello originario notificato il 20.2.2016, ritenendo che fosse stato notificato a mezzo pec oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006.

2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che la legittimazione ad agire (e ad impugnare) della concessionaria trovava fondamento ex lege nel contenuto dispositivo di cui al D.Lgs. n. 446/1997 (che consente all'ente impositore di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, trasferendo così al concessionario i propri poteri e le proprie potestà pubblicistiche), che l'atto emesso in autotutela implicava una riduzione della pretesa tributaria accertata con il pregresso atto impositivo, sicché non poteva ritenersi un nuovo atto impositivo e non doveva rispettare il termine decadenziale quinquennale di esercizio del potere impositivo, che con l'avviso impugnato il contribuente era stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum e che, essendo stato contestato con l'atto impugnato tanto il parziale pagamento dell'imposta quanto l'infedele dichiarazione, si trattava di due violazioni distinte per le quali le disposizioni in materia di ICI (artt. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992 e 13 D.Lgs. n. 471/1997) prevedevano espressamente la sanzionabilità di entrambe.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la Po. Trading Srl sulla base di un unico motivo. La (...) Srl ha resistito con controricorso. Il Comune di G non ha svolto difese.

In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

#### CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 D.Lgs. n. 504 del 1992 e 100 e 105 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto (la concessionaria (...) Srl) carente di legittimazione.

2. Preliminarmente, occorre rilevare che, in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).

L'atto impugnato con il ricorso originario è stato notificato via pec in data 19.07.2017 ed è un provvedimento assunto in autotutela dalla concessionaria e a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente in sede di ricorso avverso l'avviso originario.

Invero, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado ed in base alle eccezioni nello stesso articolate, la concessionaria, nell'esercizio del potere di autotutela, rettificava in diminuzione l'atto opposto stralciando dalla tassazione gli immobili contraddistinti al Foglio (omissis) mappali (omissis). Pertanto, l'atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l'erroneità dell'avviso di accertamento originario in ordine all'individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell'originaria pretesa già contenuta nell'avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa.

Orbene, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020).

In tema di processo tributario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020).

Dalle considerazioni che precedono deriva l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento adottato in sede di autotutela. Ne consegue che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo la causa essere proposta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024.